



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-335/09 P

**Repubblica di Polonia
contro
Commissione europea**

«Impugnazione — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie da adottarsi a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri — Regolamento (CE) n. 1972/2003 recante misure relative agli scambi di prodotti agricoli — Ricorso di annullamento — Termine — Dies a quo — Tardività — Irricevibilità — Modifica di una disposizione di tale regolamento — Riapertura dei termini — Ricevibilità parziale — Motivi d'impugnazione — Violazione dei principi costitutivi di una comunità di diritto e del principio della tutela giurisdizionale effettiva — Violazione dei principi di libera circolazione delle merci e di non discriminazione in base alla nazionalità — Violazione dei principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento — Violazione della gerarchia delle norme — Violazione dell'articolo 41 dell'Atto di adesione del 2003 — Erronea interpretazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1972/2003 — Inosservanza dell'obbligo di motivazione»

Massime della sentenza

- 1. Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Irricevibilità — Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento*
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
- 2. Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Mera ripetizione dei motivi ed argomenti dedotti dinanzi al Tribunale — Irricevibilità — Contestazione dell'interpretazione o dell'applicazione del diritto comunitario effettuata dal Tribunale — Ricevibilità*
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
- 3. Ricorso di annullamento — Termini — Dies a quo — Ricorso di uno Stato aderente avverso un regolamento adottato in forza dell'atto di adesione del 2003 — Termine che inizia a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del trattato e dell'Atto di adesione del 2003*
(Art. 230, secondo e quinto comma, CE; Trattato di adesione del 2003, art. 2, § 3)
- 4. Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea — Atto di adesione del 2003 — Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Misure transitorie riguardanti gli scambi di prodotti agricoli — Tassazione delle scorte eccedentarie — Sindacato giurisdizionale — Limiti*
(Atto di adesione del 2003; regolamento della Commissione n. 1972/2003, art. 4, § 3)
- 5. Impugnazione — Motivi d'impugnazione — Motivo dedotto contro un punto della motivazione della sentenza non necessario come fondamento del dispositivo — Motivo inconferente*
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)

6. *Agricoltura — Politica agricola comune — Potere discrezionale delle istituzioni dell'Unione — Sindacato giurisdizionale — Limiti*

7. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolamento adottato ai sensi dell'Atto di adesione del 2003 e che istituisce misure transitorie relative agli scambi di prodotti agricoli*

(Art. 296 TFUE; regolamento della Commissione n. 1972/2003)

8. *Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione adottata in un contesto noto al destinatario — Ammissibilità di una motivazione sommaria*

(Art. 296 TFUE)

9. *Diritto dell'Unione europea — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Limiti — Modifica della normativa concernente un'organizzazione comune dei mercati — Potere discrezionale delle istituzioni — Adeguamento della normativa ai mutamenti della situazione economica — Impossibilità di invocare la tutela del legittimo affidamento*

1. V. il testo della decisione.

(v. punti 23-24)

2. V. il testo della decisione.

(v. punti 25-28, 98, 113, 172)

3. L'Unione è un'unione di diritto, nel senso che le sue istituzioni sono soggette al controllo della conformità dei loro atti, segnatamente, al Trattato ed ai principi generali del diritto.

Detti principi costituiscono il fondamento stesso di tale unione ed il loro rispetto implica, così come ormai espressamente previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, TUE, che i nuovi Stati membri siano trattati su un piano di parità con i vecchi Stati membri.

I nuovi Stati membri devono pertanto disporre, nei confronti di tutti gli atti che sono stati adottati sulla base dell'articolo 2, paragrafo 3, del Trattato di adesione del 2003 e che li riguardano nella loro qualità di Stati membri, di un diritto di ricorso in qualità di ricorrenti ai sensi dell'articolo 230, secondo comma, CE.

Dato che tale qualità è stata acquisita dai nuovi Stati membri solo il giorno dell'entrata in vigore del Trattato di adesione nonché dell'Atto di adesione del 2003, si deve ritenere che, nei confronti di tali Stati, il termine per presentare ricorso stabilito all'articolo 230, quinto comma, CE sia iniziato a decorrere, per quanto riguarda atti del genere, solo a partire da tale data, ossia, nella fattispecie, dal 1° maggio 2004.

(v. punti 48-51)

4. La Commissione, quando esercita le competenze che il Consiglio, o anche gli estensori dell'Atto di adesione del 2003, le attribuisce in materia di politica agricola comune per l'esecuzione delle norme che esso adotta, può essere indotta ad utilizzare un ampio potere discrezionale, sicché solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento.

Ne risulta che, per quanto riguarda l'analisi del principio di proporzionalità, il Tribunale è chiamato a verificare solamente se la determinazione dell'importo del prelievo sulle eccedenze previsto all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1972/2003, relativo alle misure transitorie da adottarsi per quanto riguarda

gli scambi di prodotti agricoli in seguito all'adesione di Cipro, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Slovenia e dell'Ungheria all'Unione europea, vale a dire il dazio all'importazione erga omnes applicabile al 1° maggio 2004, non ecceda manifestamente quanto necessario per raggiungere gli obiettivi che la Commissione intende perseguire.

(v. punti 71-72)

5. V. il testo della decisione.

(v. punto 115)

6. V. il testo della decisione.

(v. punto 128)

7. V. il testo della decisione.

(v. punto 147)

8. V. il testo della decisione.

(v. punto 152)

9. La possibilità di far valere il principio della tutela del legittimo affidamento è prevista per ogni operatore economico nel quale un'istituzione abbia fatto sorgere fondate aspettative. Tuttavia, se è pur vero che il principio della tutela del legittimo affidamento fa parte dei principi fondamentali dell'Unione, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell'ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie e ciò, in particolare, in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui oggetto implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica.

Lo stesso avviene per quanto riguarda uno Stato membro aderente.

(v. punti 180-181)